



Banking and finance

---

HIGHLIGHTS

- [ESMA](#). Pubblicati gli ultimi standard tecnici ed orientamenti per la corretta applicazione del MiCAR
- [EBA](#). Pubblicata la relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e antiterrorismo
- [Consob](#). Avviata la consultazione pubblica per la modifica del Regolamento emittenti in materia di rendicontazione di sostenibilità
- [EBA](#). Pubblicato il rapporto sui depositi tokenizzati

---

ALTRE NOTIZIE

- [ESMA](#). Pubblicato il documento di consultazione sull'applicazione dell'ESEF al *reporting* di sostenibilità
- [ICMA](#). La nuova guida di riferimento per i titoli di debito basati sulla DLT



---

## HIGHLIGHTS

### ESMA. Pubblicati gli ultimi standard tecnici ed orientamenti per la corretta applicazione del MiCAR

In vista della piena entrata in vigore del Regolamento (UE) 1114/2023 - MiCAR (1° gennaio 2025), l'ESMA ha pubblicato l'ultimo pacchetto di norme tecniche e linee guida, contenente:

- **norme tecniche di regolamentazione sugli abusi di mercato** che specificano i sistemi e le procedure per prevenire e rilevare gli abusi di mercato nei cripto-asset, il modello per la segnalazione di sospetti abusi di mercato e le procedure di coordinamento tra le autorità competenti per l'individuazione e la sanzione di situazioni di abusi di mercato transfrontalieri;
- **linee guida sulla sollecitazione inversa (*reverse enquiry*)**. La sollecitazione inversa si riferisce a situazioni in cui un cliente richiede spontaneamente un servizio o un prodotto a un fornitore di servizi di cripto-asset (CASP), senza che quest'ultimo abbia intrapreso iniziative di *marketing* o promozione attiva verso il cliente e, in tali casi, il Regolamento MiCAR non trova applicazione. Secondo l'ESMA, la Sollecitazione inversa deve essere intesa in senso molto restrittivo e deve essere considerata come un'eccezione e non come strumento per eludere i requisiti del MiCAR. L'esenzione si applica solo ai casi in cui il cliente è l'iniziatore esclusivo del servizio. Vengono, pertanto, fornite indicazioni sulle specifiche attività sulle condotte e attività da porre in essere al fine di poter operare in regime di esenzione dal Regolamento MiCAR;
- **linee guida che specificano determinati requisiti in materia di protezione degli investitori**. Queste prevedono che i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) che forniscono consulenza su cripto-asset o gestione di portafoglio di cripto-asset devono fornire raccomandazioni idonee ai loro clienti o prendere decisioni di investimento idonee per loro conto, sul modello previsto dalla MiFID II;
- **linee guida sui servizi di trasferimento di cripto-asset**, che mirano a garantire la protezione degli investitori che trasferiscono cripto-asset, specificando le politiche e le procedure che i CASP devono mettere in atto;
- **linee guida sulla qualificazione dei cripto-asset come strumenti finanziari**, che specificano i criteri per poter qualificare o meno dei cripto-asset come strumenti finanziari. Le linee guida mirano a fornire maggiore chiarezza sulla delimitazione tra gli ambiti di applicazione del MiCAR e di altri quadri normativi settoriali (in particolare quello della MiFID II);
- **linee guida sulla manutenzione dei sistemi e dei protocolli di accesso alla sicurezza**, che specificano gli standard dell'Unione Europea per il mantenimento dei sistemi e dei protocolli di accesso alla sicurezza da parte degli offerenti e delle persone che richiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività. Queste linee guida mirano a garantire che gli offerenti e i soggetti che richiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività mantengano sistemi ICT robusti e sicuri, adeguati alle dimensioni e alla complessità delle loro operazioni.

Gli Orientamenti saranno tradotti a breve in tutte le lingue ufficiali dell'UE e troveranno applicazione a partire da tre mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni.

Le relazioni finali con le bozze di RTS sono state già presentate alla Commissione europea per la loro adozione.

**[Norme tecniche di regolamentazione sugli abusi di mercato]**



[[Linee guida sulla reverse enquiry](#)]

[[Linee guida che specificano determinati requisiti in materia di protezione degli investitori](#)]

[[Linee guida sulla qualificazione dei cripto-asset come strumenti finanziari](#)]

[[Linee guida sulla manutenzione dei sistemi e dei protocolli di accesso alla sicurezza](#)]

## [EBA. Pubblicata la relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e antiterrorismo](#)

L'EBA ha pubblicato la quarta relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT).

I collegi antiriciclaggio e antiterrorismo sono strutture permanenti che servono a rafforzare la cooperazione tra le diverse Autorità di vigilanza coinvolte nella vigilanza degli istituti transfrontalieri. Dal rapporto pubblicato emerge che il funzionamento dei collegi antiriciclaggio e antiterrorismo è continuato ad aumentare nel 2023.

Tuttavia, l'EBA evidenzia che risultano necessari ancora alcuni progressi, nelle seguenti due aree chiave:

- **l'attuazione dell'approccio basato sul rischio nell'organizzazione dei collegi AML/CFT:** l'EBA ha riscontrato che il funzionamento dei collegi (in particolare la frequenza delle riunioni e la forma in cui vengono scambiate le informazioni) non era sufficientemente adattato ai rischi a cui le imprese erano esposte e alle loro specificità;
- **la discussione sulla necessità di un approccio comune o di un'azione congiunta:** uno degli scopi principali dei collegi antiriciclaggio e antiterrorismo è quello di consentire alle autorità competenti di identificare i rischi comuni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di coordinare le azioni intraprese per affrontare tali rischi e problemi. Tuttavia, l'EBA ha rilevato che pochi collegi hanno avuto discussioni significative su questi aspetti.

Infine, attraverso il monitoraggio costante dei collegi, l'EBA ha individuato i rischi e le problematiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che interessano le imprese del settore bancario, dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica con un modello di *business* orientato alle FinTech. In particolare:

- poche di queste imprese utilizzano strumenti RegTech davvero innovativi, e l'utilizzo sporadico di tali strumenti in molti casi ha generato un numero elevato di avvisi non pertinenti. Questo è un esempio di pratiche inadeguate nell'uso dell'intelligenza artificiale ai fini della *compliance* AML/CFT;
- la maggior parte delle imprese non dispone di personale sufficiente per la *compliance* antiriciclaggio e/o di personale sufficientemente formato per gestire efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

[[clicca qui](#)]

## [Consob. Avviata la consultazione pubblica per la modifica del Regolamento emittenti in materia di rendicontazione di sostenibilità.](#)

Consob ha avviato una consultazione pubblica su alcune proposte di modifica al Regolamento n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), in attuazione delle deleghe contenute nel D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (il "Decreto"), con



cui il Governo ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. "CSRD").

Il Decreto ha dettato una puntuale disciplina degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, innovando significativamente il quadro normativo nazionale previgente sulla dichiarazione non finanziaria e ha attribuito alla Consob alcune deleghe regolamentari in relazione ad aspetti specifici della disciplina.

L'intervento regolamentare oggetto della consultazione ha, dunque, l'obiettivo di allineare la normativa Consob al mutato quadro normativo europeo e nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità. Di seguito una sintesi delle proposte di modifica al Regolamento Emittenti oggetto di pubblica consultazione:

- in primo luogo, in attuazione della delega regolamentare contenuta nell'articolo 118-bis del Tuf, come integrato dall'articolo 12, lettera a), del Decreto, si propone di introdurre un nuovo articolo 89-*quinquies* nel Regolamento Emittenti, al fine di introdurre la nuova disciplina sulle modalità e sui termini del controllo della CONSOB sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine. In linea con le indicazioni contenute nelle *Guidelines on enforcement of financial information* (GLESI) dell'ESMA, tale nuovo articolo prevede che il controllo si svolga su base campionaria, stabilendo che il numero di soggetti da includere nel campione di vigilanza non sia, comunque, inferiore al 10% dei soggetti che astrattamente rientrerebbero nel perimetro di vigilanza della CONSOB ai sensi dell'articolo 154-*ter*, comma 1-*quater*, del TUF.
- in secondo luogo, in attuazione della delega regolamentare contenuta nel nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 154-bis TUF, si propone di integrare l'articolo 81-*ter*, comma 1, del Regolamento Emittenti, al fine di chiarire che l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere resa dal dirigente secondo lo specifico schema n. 3, che sarà aggiunto all'Allegato 3C-*ter* del Regolamento Emittenti.

La consultazione si concluderà il **13 gennaio 2025**.

[\[clicca qui\]](#)

### [EBA. Pubblicato il rapporto sui depositi tokenizzati](#)

L'EBA ha pubblicato un rapporto per facilitare la conoscenza dei depositi tokenizzati e valutarne i potenziali vantaggi e le sfide.

L'Autorità europea ha condotto un'analisi sulla tokenizzazione dei depositi da parte degli istituti di credito per identificare i casi esistenti, i potenziali benefici e le sfide, nonché le azioni che l'EBA e le Autorità competenti possono intraprendere per affrontare le questioni individuate.

Si ricorda che la tokenizzazione, nel contesto delle attività finanziarie, si riferisce al processo di rappresentazione dei diritti in forma digitale, utilizzando la *Distributed Ledger Technology* (DLT) o tecnologie simili. La tokenizzazione di un deposito, dunque, consiste di fatto nell'attività di registrazione del credito del depositante nei confronti dell'ente creditizio sulla DLT. Tale attività non altera di per sé la natura fondamentale del credito e quindi la sua qualificazione normativa di deposito.



Ad oggi, nonostante l'EBA abbia individuato un solo caso di deposito tokenizzato nello Spazio economico europeo (SEE), vi è un crescente interesse da parte degli istituti di credito a impiegare i depositi nella DLT, con una conseguente maggiore attenzione da parte delle Autorità di regolamentazione e vigilanza a livello globale.

A causa della limitata presenza sul mercato e dell'esperienza maturata finora con tali token, l'EBA non ritiene necessario adeguare l'attuale quadro normativo e di vigilanza. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di:

- sostenere le Autorità competenti nell'adozione di un approccio unitario alla classificazione dei crypto-asset;
- facilitare l'attività di monitoraggio dei potenziali casi d'uso di depositi tokenizzati nell'UE;
- effettuare ulteriori analisi mirate sull'adeguatezza del quadro normativo in materia di depositi distribuiti sulla DLT, seguendo un approccio basato sul rischio.

La relazione inoltre individua alcuni criteri che possono essere impiegati per distinguere i depositi tokenizzati dagli EMT (*e-money token*) emessi dagli enti creditizi ai sensi del Regolamento 1114/2023 (MiCAR).

[\[clicca qui\]](#)

---

## ALTRE NOTIZIE

### [ESMA. Pubblicato il documento di consultazione sull'applicazione dell'ESEF al reporting di sostenibilità](#)

L'ESMA ha pubblicato un documento di consultazione per raccogliere le opinioni delle parti interessate su come il formato elettronico unico europeo (ESEF) possa essere applicato al *reporting* di sostenibilità. Le proposte mirano altresì ad alleggerire gli oneri associati al *reporting* finanziario.

La Direttiva sulla contabilità (Direttiva 2013/34/UE), modificata dalla Direttiva sulla sostenibilità delle imprese, impone a determinate imprese di redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico di rendicontazione specificato dalla norma tecnica di regolamentazione che fornisce il formato elettronico unico europeo (RTS su ESEF 2019/815) e di contrassegnare i loro rapporti di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE (regolamento (UE) 2020/852), in conformità a tale formato elettronico di rendicontazione.

Il documento di consultazione contiene una valutazione degli obiettivi di *policy* per la definizione del percorso da seguire per l'istituzione di un ESEF per il *reporting* di sostenibilità, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia di digitalizzazione del reporting finanziario e sulla struttura delle tassonomie di sostenibilità sviluppate dall'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*).

Il documento di consultazione è strutturato nelle seguenti sezioni:

- Le sezioni 3 e 4 presentano il contesto in cui si inserisce la proposta in materia di bilancio di sostenibilità;
- La sezione 5 illustra le considerazioni tecniche per l'incorporazione delle tassonomie di rendicontazione della sostenibilità nel quadro delle tassonomie ESEF;
- La sezione 6 presenta il contesto della nostra proposta per quanto riguarda la revisione dell'approccio di marcatura della nota integrativa al bilancio consolidato IFRS (*International Financial Reporting Standards*);



- La sezione 7 presenta un elenco mirato di modifiche all'attuale stesura delle RTS (norme tecniche di regolamentazione) sull'ESEF in risposta alle esigenze degli *stakeholder* (parti interessate dopo l'implementazione dell'ESEF);
- La sezione 8 presenta il contesto della proposta di modifica delle RTS su I Punto di Accesso Elettronico Europeo ("EEAP").

La consultazione sarà aperta sino al 31 marzo 2025.

[\[clicca qui\]](#)

### ICMA. La nuova guida di riferimento per i titoli di debito basati sulla DLT

L'International Capital Market Association (ICMA) ha pubblicato una nuova guida di riferimento per i titoli di debito basati sulla *Distributed Ledger Technology* (DLT).

La guida di riferimento per i titoli di debito basati sulla DLT contiene in particolare:

- le domande frequenti su DLT e Blockchain nei mercati obbligazionari;
- l'analisi legale della documentazione obbligazionaria e considerazioni sui fattori di rischio e sui documenti di offerta delle obbligazioni DLT;
- la tassonomia dei dati obbligazionari dell'ICMA, per promuovere l'automazione e l'interoperabilità tra i sistemi sia per i titoli di debito tradizionali che per le obbligazioni basate su DLT;
- il *tracker* dell'ICMA sulle nuove transazioni e annunci che coinvolgono le obbligazioni basate su DLT.

[\[clicca qui\]](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

